



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

ALLEGATO B

CAPITOLATO D'ONERI

**FORNITURA DI MODULI TERMICI ED ALTRE
APPARECCHIATURE ALLOCATE NELLA CENTRALE
TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI ATER
POTENZA, NONCHE' AFFIDAMENTO INCARICO
CONDUZIONE E MANUTENZIONE**

Codice Identificativo Gara: Z3D1F5F016

- Art. 1 Oggetto ed importo dell'appalto**
- Art. 2 Descrizione e caratteristiche della fornitura e delle altre prestazioni comprese nell'appalto**
- Art. 3 Qualità e provenienza dei materiali e relativa documentazione**
- Art. 4 Modalità di esecuzione della fornitura**
- Art. 5 Tempo utile per l'ultimazione delle opere. Penali per ritardo.**
- Art. 6 Durata dell'incarico di conduzione e manutenzione**
- Art. 7 Cauzione definitiva**
- Art. 8 Garanzia**
- Art. 9 Disposizioni generali relative ai prezzi. Revisione prezzi**
- Art.10 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario – Responsabilità dell'aggiudicatario verso la stazione appaltante e verso terzi**
- Art. 11 Sicurezza**
- Art. 12 Danni e inadempimenti**
- Art. 13 Riconsegna dell'impianto**
- Art. 14 Risoluzione del contratto**
- Art. 15 Cessione del contratto**
- Art. 16 Cessione del credito**
- Art. 17 Pagamento della fornitura e della manutenzione**
- Art. 18 Pagamento della manutenzione**
- Art. 19 Tutela della privacy**
- Art. 20 Trattamento dati personali**
- Art. 21 Spese contrattuali**
- Art. 22 Foro competente**
- Art. 23 Elezione di domicilio**
- Art. 24 Rinvio ad altre norme**

Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella centrale termica a servizio degli uffici sede dell'Azienda, nonché l'affidamento dell'incarico di conduzione e manutenzione triennale.
2. L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 39.000,00, così determinato:

Lavori e forniture	€ 31.500,00
Conduzione e manutenzione triennale	€ 8.100,00
Totale generale	€ 39.600,00

3. Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri meglio specificati all'articolo 2 del presente capitolato.
4. Sussiste l'obbligo da parte della Impresa di eseguire un sopralluogo per accertare puntualmente tutti gli oneri di carattere operativo relativi all'appalto.
5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
6. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di estendere o diminuire la fornitura nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione senza che la Impresa aggiudicataria dell'appalto possa trarne motivi per avanzare pretese di ulteriori compensi o di indennizzi di qualsiasi specie.
7. Il contratto di appalto relativo alla fornitura e posa in opera dei moduli termici ed altre apparecchiature e dei lavori accessori, come innanzi specificato, è stipulato a corpo.

Art. 2 – Descrizione e caratteristiche della fornitura e delle altre prestazioni comprese nell'appalto

1. Si riportano, di seguito, le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei moduli termici e delle altre apparecchiature ed alla natura delle altre prestazioni comprese nell'appalto oggetto del presente Capitolato:

A) Rimozione Gruppo termico esistente

- 1) La rimozione di caldaia a basamento esistente ed allocata in apposito locale ubicato al piano strada in Via Manhes di Potenza, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto, gli oneri di conferimento a discarica e quanto altro occorre, ai fini dell'installazione del nuovo gruppo termico.
- 2) La rimozione di parte dell'impianto elettrico all'interno della centrale termica, eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate, i relativi oneri di conferimento a discarica, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

B) Fornitura Gruppo termico a condensazione

La caldaia oggetto della fornitura dovrà essere costituita da un gruppo termico a gas metano a condensazione, a basamento, per installazione da interno, completo di collettori idraulici, collettori gas e collettori scarico fumi in polipropilene.

La caldaia dovrà consentire di realizzare un gruppo termico con funzionamento a cascata con elettronica di bordo di serie per una potenza termica nominale pari a 400KW.

La classe di rendimento minima prevista dovrà essere 4 stelle secondo la Direttiva CEE 92/42.

Il bruciatore dovrà essere del tipo metallico a premiscelazione e micro fiamma in camera stagna in grado di garantire basse emissioni inquinanti.

Lo scambiatore di calore primario sarà del tipo bimetallico costituito da tubo corrugato rame lato acqua e tubo corrugato acciaio inox lato fumi.

Le caratteristiche minime di rendimento richieste sono le seguenti :

Il rendimento al 100% potenza nominale: 98,2% (80°-60°); 107,7 % (50°-30°).

Il rendimento al 30% potenza nominale: 98,7% (80°-60°); 108,7 % (50°-30°).

Classe 5° di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297;

La caldaia dovrà essere dotata di omologazione I.S.P.E.S.L.

C) Forniture accessorie

L'affidamento comprende inoltre le seguenti forniture con relativa posa in opera:

- kit collettore fumi a servizio dei moduli termici;
- n. 2 pompe elettroniche a portata variabile con motore inverter, complete di raccordi ed allacci elettrici, linee elettriche ed idrauliche e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante;
- tubazioni in pps, completa di pezzi speciali per realizzare il collegamento dei moduli termici alla canna fumaria esistente;
- kit per scarico condensa;
- neutralizzatore di condensa a servizio del modulo termico installato;
- valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale, dotata di marchio CE;
- valvola di sicurezza a membrana dotata di marchio CE;
- imbuto di scarico con curva orientabile e corpo di alluminio presso fuso;
- pressostato di sicurezza e pressostato di minimo omologato INAIL (D.M. 1.12.1975);
- termostato di blocco completo di manopola con scala graduata per impostazione temperatura di intervento, omologato INAIL;
- n. 2 vaso di espansione saldato, per impianti di riscaldamento. Marchiati CE omologato INAIL da 200 lt.;
- manometro 6 bar ;
- defangatore da 3" flangiato per installazione su tubazione di ritorno in caldaia;
- ogni altro onere ed accessorio necessario per il corretto funzionamento dell'impianto;
- ai sensi del D.M. 1.12.1795 è necessaria l'omologazione ISPELS e l'inserimento di tutti i dispositivi di sicurezza in conformità con la la "Raccolta R dell'ISPELS";

D) Oneri accessori

L'affidamento comprende inoltre i seguenti oneri accessori:

- collegamento della caldaia alla tubazione del gas esistente;
- realizzazione collegamenti elettrici relativi alle nuove apparecchiature di centrale;
- collegamento nuovo modulo termico alla rete di distribuzione esistente e relativa modifica per la riduzione delle dimensioni;
- dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi delle norme vigenti;
- libretto di impianto;
- tutte le opere murarie necessarie (apertura e chiusura tracce etc. etc.);
- trasmissione all'ATER di tutta la documentazione inerente l'esecuzione dell'intervento, le attestazioni del caso, le certificazioni di legge e quelle previste dai regolamenti comunali, provinciali e regionali.

E) Oneri progetto ai fini del rilascio del parere di prevenzione incendi

L'affidamento comprende tutti gli oneri relativi alla produzione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere di prevenzione incendi fino al suo definitivo ottenimento.

L'appaltatore dovrà provvedere alla redazione di tutta la documentazione necessaria da parte di un tecnico specificatamente abilitato.

Il tecnico, iscritto nello speciale albo dei professionisti antincendio presso il Ministero degli Interni, di cui al D.lgs 139/2006, dovrà presentare al Comando dei VV.FF., a propria cura e spese, tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del C.P.I.

Devono intendersi comprese nel servizio oggetto dell'appalto tutte quelle attività o forniture accessorie, anche se non espressamente indicate, se non esplicitamente escluse e l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi ulteriori.

Per le prestazioni di cui ai punti A), B), C), D), E) l'importo stimato ammonta ad € 31.500,00.

F) Oneri Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria s'intende l'insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendano necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso.

Per ciò che concerne le centrali termiche per manutenzione ordinaria, s'intendono, in riferimento al DPR n. 412/93, le operazioni previste nei libretti d'uso delle apparecchiature e comunque quelle che si attuano in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente; s'intendono compresi tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche.

Comprende:

- la conduzione e gestione degli impianti oggetto dell'appalto;
- gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa. Per gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a preservare i livelli qualitativi standard dei componenti. Trattasi di interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di un'entità /componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti degli impianti tecnologici esistenti;
- operazioni di messa in funzione e disattivazione dell'impianto, rispettivamente all'inizio ed al termine del previsto periodo di funzionamento;
- impostazione e modifica degli orari di funzionamento sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Azienda;
- controllo e pulizia dei bruciatori e delle soffianti dei moduli caldaia;
- analisi dei fumi di combustione in base alla normativa vigente;
- rilascio ed aggiornamento del libretto di centrale in base alla vigente normativa;
- verifica bimestrale della precarica dei vasi di espansione;
- verifica mensile delle apparecchiature di sicurezza e di funzionamento;
- controllo mensile del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature connesse per verificarne il corretto funzionamento;
- pulizia mensile dei locali adibiti a centrale termica;
- visite programmate nel periodo settembre-ottobre per il controllo dei sistemi rilievo fughe gas, dei dispositivi di sicurezza, relativi calcoli ed interventi per l'ottimizzazione del rendimento;
- reperibilità e pronto intervento (entro il termine massimo di ventiquattro ore) per la eliminazione di qualsiasi guasto o irregolarità di funzionamento che dovesse essere riscontrato sia nella centrale che nelle apparecchiature e nei corpi radianti alle stesse collegati, con la cura, in caso di necessaria sostituzione di materiali usurati, di informarne il Responsabile dell'Azienda per le relative autorizzazioni.

Per le prestazioni di cui al punto F) l'importo triennale stimato ammonta ad € 8.100,00.

Manutenzione straordinaria

Con il termine manutenzione straordinaria devono intendersi tutte quelle opere, servizi e forniture necessarie od opportune a restituire il complesso dell'impianto, o parti di esso, alla perfetta condizione di efficienza

decaduta a seguito di casi fortuiti, obsolescenza o di inconvenienti comunque non imputabili a responsabilità del manutentore, diversi dagli interventi elencati nella "Manutenzione ordinaria".

Devono intendersi, altresì, compresi nella manutenzione straordinaria i lavori necessari a rendere adeguato l'impianto a nuove leggi e regolamenti o alle necessità della Committenza.

Le suddette opere saranno realizzate a cura e spese della proprietà dell'impianto, fatta eccezione per quelle che dovessero discendere da responsabilità dei manutentore.

Art. 3 – Qualità e provenienza dei materiali e relativa documentazione

1. Per la scelta e la accettazione dei materiali saranno applicabili, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste oggetto della fornitura dovranno essere prodotti dalle migliori Imprese che operano nel settore e certificati CE.
2. Tutti i materiali usati per l'esecuzione della fornitura dovranno essere conformi alle relative norme di impiego.
3. Tutti i componenti saranno consegnati nel luogo di esecuzione della fornitura nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione.
4. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla Stazione Appaltante saranno immediatamente rimossi e sostituiti a cura e a spese della Impresa aggiudicataria dell'appalto.
5. L'Impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a produrre:
 - tutte le certificazioni impiantistiche previste dalla vigente normativa, attestanti la perfetta funzionalità e posa in opera degli impianti oggetto della fornitura;
 - tutta la documentazione, relativa alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti oggetto della fornitura, da produrre in caso di eventuali richieste provenienti da Enti deputati all'esercizio dei poteri di controllo e/o vigilanza.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura

1. La Impresa deve eseguire la fornitura secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il programma concordato con il Responsabile del Procedimento.

Art. 5 – Tempo utile per l'ultimazione delle opere – Penali per ritardo

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere l'inizio della fornitura e posa in opera e degli interventi di adeguamento anche nelle more della stipula del contratto. La fornitura, eseguita secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il programma concordato con il Responsabile del Procedimento, dovrà essere ultimata entro e non oltre **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di commissione della stessa da parte della Stazione Appaltante.
2. Nel caso in cui la consegna della fornitura ordinata non venga ultimata entro il termine stabilito, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, **una penale pari ad € 70,00**.
3. L'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di penale dal contraente sarà dedotto dal saldo della fornitura.
4. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante, fatte salve eventuali azioni di rivalsa, provvederà ad incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 7.

Art. 6 – Durata dell'incarico di conduzione e manutenzione

1. L'incarico avrà la durata di anni tre, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.
3. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi e condizioni più favorevoli per l'Azienda.

Art. 7 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la Ditta appaltatrice dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi dell' art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

Art. 8 - Garanzia

1. La Impresa ha l'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento della centrale termica oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito nell'offerta e comunque per almeno due anni a decorrere dalla data della regolare esecuzione della fornitura medesima.
2. Tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotture, ecc. senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera impiegata.

Art. 9 – Disposizioni generali relative ai prezzi – Revisione dei prezzi

1. I prezzi indicati nella offerta si intendono privi di qualsiasi restrizione, remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, al fine di garantire che la fornitura sia eseguita a regola d'arte, e che comprenda le opere di imballo, sbalzo, carico, trasporto, scarico, sollevamento e messa in opera, smaltimenti in discarica autorizzata, nonché tutte le imposte, esclusa l'Imposta sul Valore Aggiunto.
2. I prezzi indicati dalla Impresa in sede di gara sono fissi ed invariabili e, pertanto, non suscettibili di revisione neanche in caso di aumento dei prezzi di mercato.

Art. 10 - Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario – Responsabilità dell'aggiudicatario verso la stazione appaltante e verso terzi

1. Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato, saranno a carico della Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:
 - a) nomina di un tecnico responsabile qualificato, di gradimento della Stazione Appaltante, quale interlocutore referente in possesso delle deleghe necessarie per rappresentare ufficialmente la Impresa in qualsiasi circostanza;
 - b) svolgimento di ogni attività nel totale rispetto delle vigenti normative CEI ed UNI;
 - c) impiego di personale specializzato, dotato di tutte le attrezzature, anche specifiche, nonché dei mezzi d'opera necessari alla realizzazione degli interventi richiesti (l'Impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante un dettagliato e completo elenco del personale utilizzato, con generalità e qualifica);
 - d) rispetto di tutte le vigenti norme in materia di rapporti con il personale dipendente, in materia di pagamento dei salari almeno secondo i minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi vigenti;
 - e) adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di ogni accorgimento atto a garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi (la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto alla sorveglianza si ritengono fin d'ora sollevati, al riguardo, da ogni responsabilità);
 - f) rispetto delle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, nonché della libertà sindacale nei luoghi di lavoro;
 - g) rispetto delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- h) rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, assumendosi la piena responsabilità tecnica ed amministrativa nei confronti degli organismi di controllo;
- i) osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- j) possesso di polizza assicurativa, contratta con una primaria compagnia assicuratrice ai fini della copertura della responsabilità civile per danni a persone e cose durante lo svolgimento delle prestazioni richieste (delle relative documentazioni la Stazione Appaltante potrà richiedere eventuale copia);
- k) obbligo di eseguire le attività di trasporto e/o sollevamento solo ed esclusivamente nei momenti in cui l'area dell'immobile è sgombra, e, se necessario, anche in orario straordinario, notturno o festivo, ovvero prevedendo le necessarie perimetrazioni di sicurezza dell'area di intervento.

Art. 11 - Sicurezza

- 0. Si precisa che, nella fattispecie, è esclusa la necessità di predisporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 3 agosto 2007, n. 123, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI), in quanto le operazioni connesse alla esecuzione e posa in opera della fornitura verranno effettuate in assenza di qualsiasi attività in quell'area e, quindi, di ogni possibile "interferenza". Sarà cura dell'appaltatore predisporre un piano operativo ai fini della sicurezza.

Art. 12 - Danni e inadempimenti

- 1. La Impresa che esegue la fornitura e la relativa posa in opera è responsabile dei danni cagionati a strutture, infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili ubicati nei locali in cui deve essere eseguita la stessa, ed è obbligata alla riparazione, alla sostituzione e/o comunque al ripristino, a proprie cure e spese, di strutture, infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili danneggiati in occasione e/o a causa delle attività di consegna e posa in opera della fornitura.
- 2. Si precisa che la Impresa aggiudicataria dell'appalto è responsabile, altresì, dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto.
- 3. In caso di inadempimento, sarà tenuta a pagare le penali previste dall'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e a risarcire i danni eventualmente provocati, nei casi di:
 - ritardo nella esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
 - mancato trasporto, presso discarica autorizzata, della caldaia già esistente e dei materiali di risulta;
 - interruzione, anche parziale, delle attività connesse alla posa in opera della fornitura oggetto dell'appalto;
 - negligenza nella messa a punto dell'impianto;
 - mancata/scarsa pulizia del luogo in cui deve essere eseguita la fornitura oggetto dell'appalto.
- 4. La contestazione di eventuali irregolarità riscontrate dal Responsabile del Procedimento alla Impresa aggiudicataria dell'appalto avverrà in contraddittorio con un Rappresentante della Impresa stessa con contestuale redazione di apposito verbale. Qualora, per ragioni di urgenza e/o per l'assenza del rappresentante della Impresa, non imputabili alla Stazione Appaltante, non sia possibile procedere in contraddittorio ai predetti riscontri ed alla redazione del relativo verbale, la contestazione delle irregolarità e la comunicazione di un termine congruo entro il quale la Impresa è tenuta a intervenire per porre rimedio alle irregolarità stesse, saranno notificati alla medesima Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Riconsegna dell'impianto

- 1. A fornitura ultimata il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con un rappresentate della Impresa aggiudicataria dell'appalto, procederà alla verifica circa l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Dei risultati della verifica sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere approvato e sottoscritto dalle parti stesse.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

- 1. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che l'Azienda possa vantare nei confronti della ditta stessa.

2. In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta appaltatrice nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.
3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:
 - a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro;
 - b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - d) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) qualora l'appalto non avesse dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
 - f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 15 – Cessione del contratto

1. E' vietato alla Ditta appaltatrice, di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, a pena di nullità. Non può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa, qualora non risultino cambiate le persone fisiche dell'impresa trasformata.
2. E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, perdita della cauzione e risarcimento degli eventuali danni.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Azienda senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art. 16 – Cessione del credito

1. E' consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata all'Azienda e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 17 – Pagamento della fornitura

1. Il pagamento della fornitura sarà effettuato nella misura dell'80% del corrispettivo previsto dal contratto successivamente alla posa in opera di tutte le componenti della fornitura e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento, come individuate nell'articolo 2 del presente Capitolato, e nella misura del 20% dopo l'accertamento, con esito positivo, della regolare esecuzione della stessa, che dovrà essere effettuato dal Responsabile entro i 30 (trenta) giorni successivi.
2. Per i predetti pagamenti la Impresa dovrà emettere regolare fattura elettronica.
3. L'Impresa è, in ogni caso, unica responsabile della custodia e del deposito della fornitura fino alla ultimazione della sua consegna. Non è concessa l'anticipazione del prezzo contrattuale.
4. L'Impresa dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle parti della fornitura effettivamente consegnate.
5. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la Impresa è incorsa, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.

Art. 18 – Pagamento della manutenzione

1. L'importo corrispondente per l'espletamento del servizio di conduzione e manutenzione di cui al presente capitolato sarà fatturato con cadenza semestrale posticipata, il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura.
2. La Ditta appaltatrice è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo l'Azienda non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.
3. Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati:, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dall'Azienda. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Ditta appaltatrice via PEC.
4. Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.
5. La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che l'Azienda richiederà direttamente agli enti competenti.
6. L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.
7. L'Azienda non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
8. Analogamente l'Azienda non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.
9. La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
10. Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010:
 - a) i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
 - b) la ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
 - c) i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 19 – Tutela della Privacy

1. Qualificazione dell'impresa: ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, nei confronti dell'Azienda, la Ditta appaltatrice assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale, dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'Azienda.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia; ad ogni modo la Impresa aggiudicataria dell'appalto potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 22 – Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Potenza.

Art. 23 – Elezione di domicilio

1. La Ditta appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.
2. L'Azienda elegge domicilio presso la propria sede legale in Potenza alla via Manhes n. 33.

Art. 24 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si opera un rinvio integrale alle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico del Bando di abilitazione CONSIP in materia, nonché alle disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sebastiano Di Giacomo